



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

Settore Servizi Demografici

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C.C. n. del

INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.	1
Art. 1	Dichiarazione di morte	Pag.	1
Art. 2	Atto di morte	“	1
Art. 3	Causa di morte	“	1
Art. 4	Denuncia dei decessi	“	2
Art. 5	Visita necroscopica	“	2
Art. 6	Autorizzazione	“	2
Art. 7	Periodo di osservazione dei cadaveri	“	3
Art. 8	Manifestazioni di vita	“	3
Art. 9	Deposizioni di cadaveri nella cassa	“	3
Art. 10	Depositi in osservazione – Camera mortuaria	“	4
Art. 11	Attività funebre – Trasporto funebre	“	4
Art. 12	Percorsi dei trasporti funebri	“	5
Art. 13	Autopsie	“	5
CAPO II	DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CIMITERI	Pag.	6
Art. 14	Vigilanza	“	6
Art. 15	Ubicazione e orari dei cimiteri	“	6
Art. 16	Permesso di seppellimento e consegna del cadavere nei cimiteri	“	6
Art. 17	Polizia dei cimiteri	“	6
Art. 18	Feretri per tumulazione	“	7
Art. 19	Salma non mineralizzata	“	7
Art. 20	Interventi manutentivi e festività di Ognissanti	“	7
Art. 21	Cura del sepolcro e oggetti funerari	“	8
Art. 22	Istanze	“	8
Art. 23	Divieti	“	9
Art. 24	Campi comuni	“	9
Art. 25	Feretri per inumazioni	“	9
Art. 26	Fosse per inumazioni	“	9
Art. 27	Lapidi ed arredi funerari per inumazione – caratteristiche tecniche	“	10
CAPO III	SEPOLTURE PRIVATE - SEPOLTURE IN LOCULI COMUNALI	Pag.	11
Art. 28	Concessione aree cimiteriali – Corrispettivo	“	11
Art. 29	Limitazioni	“	11
Art. 30	Divieti	“	11
Art. 31	Durata delle concessioni – Obblighi dei concessionari	“	12
Art. 32	Termini di costruzione	“	12
Art. 33	Prescrizioni tecniche	“	12
Art. 34	Lapidi, manufatti ed arredi funerari	“	13
Art. 35	Obblighi dei proprietari	“	13
Art. 36	Diritto d'uso di sepolture nelle tombe private	“	13
Art. 37	Divieti di cessione delle tombe private – Retrocessione	“	14



Art. 38	Retrocessione tombini individuali	“	14
Art. 39	Sepolture in uso a società e confraternite	“	15
Art. 40	Deposizione feretro in tomba privata	“	15
Art. 41	Diritto d'uso e seppellimento in tomba privata	“	15
Art. 42	Trasmissibilità del diritto – limiti	“	16
Art. 43	Obblighi di manutenzione	“	16
Art. 44	Planimetrie e fascicoli	“	17
Art. 45	Concessioni loculi e cellette ossario dei casellari comunali	“	17
Art. 46	Caratteristiche tecniche arredi funerari e lampade votive	“	18
Art. 47	Deposito resti in celletta ossario	“	19
Art. 48	Planimetrie	“	19
Art. 49	Retrocessioni loculi e cellette ossario	“	19
Art. 50	Concessioni loculi e cellette ossario – procedura	“	20
Art. 51	Durata concessioni	“	20
Art. 52	Prenotazione	“	20
CAPO IV	CREMAZIONE	Pag.	22
Art. 53	Cremazione – Autorizzazione	“	22
Art. 54	Autorizzazione all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri	“	22
Art. 55	Affidamento dell'urna – Vigilanza	“	23
Art. 56	Affidamento delle ceneri	“	23
Art. 57	Dispersione delle ceneri	“	24
Art. 58	Destinazione delle ceneri – Cinerario comune	“	24
Art. 59	Registri	“	25
Art. 60	Senso comunitario della morte	“	25
Art. 61	Tariffe	“	25
Art. 62	Norma finale	“	25



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 DICHIARAZIONE DI MORTE

1. La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 ore dal decesso, all'ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore, o chi ne è stato delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del D.p.r. n. 396/2000.

Articolo 2 ATTO DI MORTE

1. L'ufficiale dello Stato Civile redige l'atto di morte che, a sensi degli artt. 11 e 73 del D.p.r. n. 396/2000, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e la nazionalità del defunto, il nome ed il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del dichiarante.
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.
3. L'ufficiale di Stato Civile provvederà se del caso agli adempimenti previsti dagli artt. 81, 82 e 83 del D.p.r. n. 396/2000.

Articolo 3 CAUSA DI MORTE

1. A norma dell'art. 103 T.U. Leggi Sanitarie, R.D. 27.7.1934 n. 1265, i medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente alla A.S.L. dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
4. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico sono ugualmente tenuti all'obbligo di denunciare la causa della morte, osservate le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
5. In tutti i casi previsti dai commi precedenti la denuncia della causa di morte deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda



di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

6. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Articolo 4 DENUNCIA DEI DECESSI

1. L'obbligo di denuncia del decesso è esteso anche ai prodotti di concepimento espulsi prima del settimo mese di gravidanza e ai nati morti dal settimo mese fino al termine della gestazione.

2. Le Direzioni dei Collegi, dell'Ospedale Santo Spirito, della Casa di Riposo, della Pia Casa San Giuseppe, dei Monasteri, Conventi, ecc. dovranno fare, in giornata, la notificazione di ogni decesso avvenuto nel loro Istituto.

3. Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia dovrà essere fatta anche all'Autorità Giudiziaria a termini dell'Articolo 361 e 362 del Codice Penale. L'obbligo di denunciare all'ufficio di Stato Civile la causa riconosciuta della morte è fatto pure ai medici incaricati delle autopsie dall'Autorità Giudiziaria e di Polizia

4. Nel caso di rinvenimento di membra e di parti di cadavere umano od anche soltanto di ossa umane, chi ne farà la scoperta dovrà immediatamente informarne l'Autorità Municipale e quella di P.S.

Articolo 5 VISITA NECROSCOPICA

1. L'ufficiale dello Stato Civile accerta la morte per mezzo di un medico necroscopo, che rilascerà certificato scritto della visita da allegarsi al registro degli atti di morte.

2. E' obbligatorio, per il medico curante, l'esame del cadavere nel tempo più breve possibile e non oltre le 24 ore dal momento della morte o in periodo successivo qualora dalla prima visita del cadavere, non avesse potuto rilevare segni manifesti di incipiente putrefazione

3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale; negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

4. I medici necroscopi dipendono per la loro attività dal servizio competente dell'A.S.L. e ad esso riferiscono sull'espletamento del servizio anche per quanto è previsto dall'art. 365 del codice penale.

Articolo 6 AUTORIZZAZIONE

1. Sulla dichiarazione del medico, incaricato di constatare il decesso, che la morte accertata non è presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco autorizzerà, a seconda dei casi, il trasporto, l'autopsia, l'inumazione o tumulazione della salma, fatte salve le speciali prescrizioni di cui al successivo art. 13.



2. Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa l'autorizzazione del Sindaco alle sopraddette pratiche sul cadavere sarà subordinata a nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Articolo 7 PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non venga effettuato secondo le procedure di cui alla Legge 29/12/1993, n. 578, al successivo Decreto Ministero della Sanità 22/08/1994, n. 582, e successive modifiche e integrazioni, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.

2. Per quanto non specificatamente menzionato nella normativa citata al precedente comma, e con essa non incompatibile o non in contrasto, rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2/12/1975, n. 644, e successive modifiche e integrazioni.

3. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dalla vigente normativa.

4. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva–diffusiva compresa nell'elenco apposito pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del servizio competente della A.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di ventiquattro ore.

Articolo 8 MANIFESTAZIONI DI VITA

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il servizio competente della A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Articolo 9 DEPOSIZIONI DI CADAVERI NELLA CASSA

1. Ogni cadavere, per essere trasportato alla chiesa ed al cimitero deve essere preventivamente chiuso in apposita cassa.

2. Soltanto la madre e i neonati morti dell'atto del parto possono essere chiusi in una sola cassa e sepolti in un'unica fossa.

3. Ogni cadavere, prima della sua deposizione nella cassa deve essere vestito od avvolto in un lenzuolo.

4. Per i cadaveri che dovranno essere inumati la cassa deve essere in legno leggero, ma sempre costruita in modo da garantire la perfetta chiusura.

5. L'Autorità sanitaria potrà imporre una seconda cassa o dare disposizioni speciali a seconda dei casi.



6. I cadaveri di persone morte in seguito a vaiolo, tifo esantematico, scarlattina, difterite, colera od altre malattie evidentemente trasmissibili per contagio diretto, devono tutti essere deposti nella cassa e chiusi sotto sorveglianza e responsabilità di apposito incaricato municipale, senza essere spogliati dei loro indumenti, avvolti in un lenzuolo inzuppato in soluzione di sublimato corrosivo al due per mille od altro antisettico ritenuto idoneo dall'Autorità sanitaria.

7. Non è assolutamente permessa l'esposizione al pubblico dei cadaveri in cassa scoperti, o sul loro letto, a domicilio od in qualsiasi altro luogo, se non quando si sia ottenuto uno speciale permesso scritto dal Sindaco.

Articolo 10

DEPOSITI IN OSSERVAZIONE - CAMERA MORTUARIA

1. Nella camera mortuaria dell'Ospedale Santo Spirito verranno depositati, per il periodo di osservazione, i cadaveri di persone decedute:

- a) - in abitazioni anguste e povere dove sia pericoloso il tenerli;
- b) - in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via od in qualsiasi altro luogo dove non possono essere lasciati;
- c) - ignote, delle quali si debba fare esposizione al pubblico per il loro riconoscimento.

2. Se trattasi di rinvenimento di cadavere in avanzata fase di decomposizione il trasporto dovrà essere fatto direttamente e nel più breve tempo possibile, con le precauzioni suggerite dall'Autorità sanitaria.

Articolo 11

ATTIVITA' FUNEBRE - TRASPORTO FUNEBRE

1. Per attività funebre si intende il servizio finalizzato al disbrigo, su mandato degli interessati, delle pratiche amministrative pertinenti alla fornitura del feretro ed altri articoli funerari, ed al trasporto funebre.

2. L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto delle normative in materia e delle prescrizioni del presente regolamento nonché dei principi di trasparenza e concorrenza sul mercato.

3. L'impresa funebre è soggetta all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, ed alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31/03/1998, n. 114.

4. La Legge determina le cause di inibizione all'esercizio dell'impresa.

5. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali, case di cura e comunità.

6. Il trasporto funebre comprende il trasferimento della salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Il trasporto funebre termina con la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali.

7. Chi effettua il trasporto funebre è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività medesima.

8. I servizi di trasporto funebre di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), e art. 19, comma 1, del D.P.R. 285/90 sono servizi di trasporto funebre istituzionali, e perciò spettano



al Comune che li esercita direttamente o può affidarli a terzi sulla base di apposito capitolato e disciplinare regolamentante modalità e tariffe del servizio.

Articolo12 PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri dovranno effettuarsi per le vie più brevi e meno frequentate, senza interruzione alcuna e nell'ora fissata dal Municipio, salvo speciali concessioni che venissero di volta in volta date dal Sindaco.
2. I morti di malattia comune, ove abbiano a compiersi riti religiosi, verranno, nell'ora stabilita dal Municipio, tradotti dalla casa alla chiesa, ove potranno rimanere non oltre il tempo strettamente necessario alla celebrazione dei riti stessi.
3. I morti di malattia comune, ove non abbiano a compiersi riti religiosi, verranno direttamente trasportati al Cimitero.
4. Sono vietati pubblici funerali ai morti per vaiolo, tifo esantematico, difterite, scarlattina, ecc.
5. In questo caso i morti nella città verranno direttamente trasportati dal luogo del decesso al cimitero comunale, ed il trasporto si farà nelle ore che il Comune crederà più opportune, accompagnati dalle sole persone indispensabili al loro trasporto.
6. Sono proibiti i pubblici funerali per le persone morte in seguito ad una delle malattie sopra enunciate anche quando le salme fossero state previamente chiuse in cassa metallica saldata a fuoco a scopo di deponere in tombe private od in loculi.

Articolo13 AUTOPSIE

1. In ossequio alla D.G.R. n. 25-8503 del 24.02.2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Direttore della S.O.C. Medicina Legale dell'A.S.L. ed al Sindaco per la eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art. 3, 5° comma, del presente regolamento. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per la eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne comunicazione al Sindaco e al Direttore della S.O.C. Medicina Legale dell'A.S.L. ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, e successive modifiche.
4. Se nel corso di autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
5. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni dell'art. 38 D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e delle norme ivi richiamate.



CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CIMITERI

Articolo 14 VIGILANZA

1. Spetta al Sindaco provvedere, nelle forme consentite dalla vigente normativa, in ordine alla manutenzione e alla vigilanza dei cimiteri.
2. Sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale tutte le tombe, i loculi e qualsiasi sepolcro particolare, compreso il cimitero particolare degli Israeliti.

Articolo 15 UBICAZIONE E ORARI DEI CIMITERI

1. La Città ha un Cimitero Cattolico Urbano per le inumazioni e le tumulazioni alle persone decedute nella giurisdizione delle parrocchie della città.
2. Il Comune ha inoltre Cimiteri Speciali nelle seguenti frazioni: - Casale Popolo, Terranova, Santa Maria del Tempio, San Germano, Torcello-Rolasco, Roncaglia.
3. In caso di decesso avvenuto in luogo diverso dalla abituale dimora i cadaveri potranno essere inumati o tumulati nei cimiteri di loro appartenenza, purché sempre nell'ambito del comune in seguito ad autorizzazione del Sindaco.
4. L'orario di apertura al pubblico dei cimiteri viene determinato dal Sindaco a seconda delle stagioni.
5. Nei giorni di neve il cimitero resta chiuso ai visitatori, sino a quando si saranno praticati gli opportuni passaggi ed accessi.

Articolo 16 PERMESSO DI SEPPELLIMENTO E CONSEGNA DEL CADAVERE NEI CIMITERI

1. E' assolutamente vietato tradurre e accogliere qualsiasi salma in un cimitero che non sia quello indicato nel permesso di seppellimento.
2. Nessuna inumazione o tumulazione potrà avere luogo in qualsiasi tempo o per qualsiasi motivo nei cimiteri senza il permesso dell'ufficio di Stato Civile.
3. All'arrivo delle salme al Cimitero indicato, l'incaricato municipale del servizio consegnerà al custode il permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficio di Stato Civile. Quindi il custode procederà, con l'aiuto dei necrofori, allo scarico e al trasporto delle salme fino al luogo di seppellimento, inumazione o tumulazione.

Articolo 17 POLIZIA DEI CIMITERI

1. Il Sindaco dovrà vigilare che nei cimiteri siano osservate oltre le disposizioni del presente regolamento, anche quelle dettate dalla legge e dai regolamenti generali



sulla materia, e dovrà prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

2. Le visite ai cimiteri del Comune sono permesse negli orari di apertura determinati dal Sindaco ai sensi dell'art. 15, 4° comma.

3. E' proibito l'ingresso nei cimiteri ai fanciulli che non siano accompagnati da persone adulte, a cicli, motocicli ed automobili, ad esclusione di quelli destinati alle persone disabili, nei tempi e nei modi determinati dal Sindaco.

4. Nei cimiteri non potranno entrare animali, vetture e carri, se non per ragioni di servizio. E' altresì vietata l'introduzione di animali di qualsiasi specie anche se condotti a mano.

5. E' proibita ogni forma di vendita all'interno del cimitero

6. Nei cimiteri ognuno deve contenersi in modo conveniente, evitando schiamazzi e contegno inadeguato al luogo

Articolo 18 FERETRI PER TUMULAZIONE

1. Le salme che vengono tumulate, anche in via provvisoria, nei casellari comunali, tombe di famiglia, in quelle di Compagnie, Confraternite e Società od in tombini individuali debbono essere chiuse in casse metalliche saldate a fuoco o di cemento armato, rivestite esternamente da altra in legno a perfetta chiusura.

2. Varranno comunque le norme igieniche e sanitarie prescritte dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR 285/1990 e s.m.i. e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute 7/2/2002 e s.m.i..

3. Dovendosi tumulare in un cimitero una salma esumata dallo stesso o da altri cimiteri comunali, sarà necessario, oltre l'autorizzazione del Sindaco, una nuova cassa metallica o di cemento armato, quando l'Autorità sanitaria ritenesse di esigerla.

Articolo 19 SALMA NON MINERALIZZATA

1. Verificandosi il caso che all'atto della esumazione o dell'estumulazione la salma per scadenza della concessione, non possa essere composta nella cassetta di zinco perché non ancora ridotta allo stato osseo, essa sarà inumata nel campo comune, rimanendo a carico degli interessati la provvista di eventuale altro feretro.

2. Tale procedura dovrà applicarsi anche nel caso di scadenza della concessione senza che gli interessati abbiano provveduto all'acquisto di celletta ossario.

Articolo 20 INTERVENTI MANUTENTIVI E FESTIVITA' DI OGNISSANTI

1. Le strade interne dei cimiteri, così come i sentieri, i viali e gli interstizi od intervalli, i quali separano le sepolture o fosse sia comuni che private, dovranno mantenersi sgombri dalle erbe e da ogni impedimento. Si deve di continuo curare la più scrupolosa raccolta ed il deposito nell'ossario delle ossa che potessero eventualmente trovarsi alla superficie del cimitero, l'area del quale sarà tenuta costantemente con la massima decenza e nettezza.



2. Per lavori che si eseguiranno nel cimitero sarà osservato l'orario delle maestranze locali.
3. Nel caso che le croci, le lapidi ed i monumenti venissero gettati a terra dal vento o per qualsiasi altra causa, saranno dal custode del cimitero rimessi al posto, qualora siano ancora servibili.
4. In caso contrario saranno disposti nel luogo a ciò destinato e qualora non siano ritirati dagli aventi diritto entro un mese dall'avviso loro dato, diverranno di proprietà del Comune.
5. Nessuno potrà arrecar guasto e sfregio di sorta al muro od al portico di cinta, alle croci, ai monumenti ed a tutto quanto esiste nei cimiteri.
6. Cinque giorni dalla festa di Ognissanti deve cessare qualsiasi lavoro, che richieda l'uso di ponti di servizio, ed i cimiteri devono essere sgomberati dai materiali di costruzione.
7. I lavori in corso a tale epoca non potranno essere ripresi che cinque giorni dopo la festa suindicata.

Articolo 21 CURA DEL SEPOLCRO E OGGETTI FUNERARI

1. Non potranno essere innalzate lapidi o altri segni sepolcrali, non potranno essere fatte nuove iscrizioni su lapidi già esistenti, né eseguire opere murarie od erigere monumenti entro le cappelle edicole, senza l'autorizzazione del Sindaco.
2. Per collocamento di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, ghirlande, mazzi di fiori, lampade, ecc. non è richiesta nessuna autorizzazione; questi oggetti, però, potranno essere rimossi da chi presiede alla custodia del cimitero, senza obbligo alcuno di avvertimento, qualora rechino ingombro o non siano decorosi e rispondenti al carattere del luogo, o rechino danno e deturpamento alle lapidi, alle coperture delle tombe, ai cippi, ecc.
3. Non è richiesto permesso alcuno per l'impianto o coltivazione sopra i tumuli di fiori e di arbusti, sempre che trattasi di piante che non estendano le loro radici a oltre un metro di profondità e non si estendano, con i loro rami, oltre al metro di altezza e sulle tombe vicine.

Articolo 22 ISTANZE

1. Per ottenere le autorizzazioni alla modifica degli arredi da apporre sulle lapidi, dovrà essere presentata dalla famiglia, o dai parenti del defunto che siano autorizzati a farla, una domanda al Sindaco.
2. In caso di apposizione di nuove lapidi o di modificazioni ad iscrizioni già esistenti, dovrà essere presentata apposita istanza di autorizzazione alle modifiche.
3. Il Sindaco, acquisito il parere degli uffici competenti, rimetterà alla persona interessata una autorizzazione o, in caso di non accoglimento, una comunicazione di non autorizzazione parziale o totale.



Articolo 23 DIVIETI

1. E' assolutamente proibita la costruzione e l'applicazione di qualsiasi recinto di legname, in ferro, in muratura ed in qualunque altro materiale attorno al tumulo stesso. E' pure proibita l'applicazione di lastre orizzontali, ad eccezione di quelle di marmo o di altro materiale, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dei competenti uffici.
2. Nessun oggetto potrà essere asportato dal cimitero senza permesso dell'autorità comunale.
3. E' assolutamente proibito l'impianto e la coltivazione di specie arboree in prossimità delle sepolture.

Articolo 24 CAMPI COMUNI

1. Alle sepolture comuni è destinata tutta l'area del cimitero non riservata, giusta l'indicazione del tipo planimetrico, per concessioni di sepolture private.
2. Sono ammesse le inumazioni di:
 - a) cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) cadaveri di persone decedute fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) cadaveri di persone decedute fuori dal Comune ma nate nel Comune;
 - d) i nati morti, anche se nati fuori dal territorio comunale, purché di genitori nati e/o residenti nel territorio comunale, ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del nuovo ordinamento di Polizia Mortuaria - D.P.R. 285 del 10/9/1990.

Articolo 25 FERETRI PER INUMAZIONI

1. Per le inumazioni nei campi comuni, le casse devono essere di legno leggero e non sarà permesso, perciò, l'uso di casse di metallo o di legno forte.
2. Le casse in legno dovranno rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute 7/2/2002 e s.m.i..

Articolo 26 FOSSE PER INUMAZIONI

1. Per l'ordine di occupazione delle fosse, per la profondità, per la distanza da una fossa all'altra, larghezza e lunghezza degli scavi e per il preventivo calcolo annuo dell'area destinata a sepolture, si osserveranno le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia
2. Nelle occupazioni delle fosse non si farà distinzione alcuna fra i cadaveri dei maschi e delle femmine, ma si distinguerà soltanto la sezione adulti da quella dei bambini, calcolandone l'area.



3. Le fosse delle persone aventi oltre sette anni devono avere nella loro parte più profonda (a due metri) la larghezza di m. 0,80 e la lunghezza di m. 2,20 e debbono distare almeno l'una dall'altra, per ogni lato, m. 0,50.
4. Si deve calcolare perciò per ogni posto una superficie di mq. 3,50 per ogni seppellimento.
5. Le fosse per inumazioni di ragazzi al di sotto di sette anni, devono avere nella parte più profonda (a due metri) la larghezza di m. 0,50 e la lunghezza di m. 1,50 e debbono distare una dall'altra almeno m. 0,50 per ogni lato.
6. Sarà perciò calcolata in media una superficie di mq. 2,00 per ogni inumazione.
7. Appena deposta la salma nella fossa, la si dovrà subito riempire di terra, ed a misura che questa vi sarà gettata, si andrà battendola strato su strato, comprimendola diligentemente.
8. In tempo di pioggia ogni seppellitore dovrà coprire con un apposito coperchio le fosse scavate, affinché non si riempiano d'acqua.

Articolo 27

LAPIDI ED ARREDI FUNERARI PER INUMAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Per i campi di inumazione che verranno resi disponibili nei cimiteri comunali si prevede che la sistemazione delle singole tombe sia uniforme.
2. La forma, il materiale e la dimensione delle lapidi e degli altri elementi di arredo dovrà essere quella prevista dalle tavole illustrative che sono a disposizione presso l'ufficio cimiteri di via Negri.
3. Sulla testa delle fosse comuni il Sindaco permette l'apposizione di lapidi in sienite, infisse nel terreno, senza pagamento di tassa alcuna, purché munite di conveniente fondazione ed aventi le seguenti dimensioni:
 - basamento di larghezza m. 0,70 e lunghezza m. 0,60, con una piastrella ai lati di larghezza m. 0,30 e lunghezza m. 0,60, e portafiori fissato sul basamento;
 - lapide verticale poggiante sul basamento di larghezza m. 0,70 e altezza m. 0,70;
 - spessore delle lastre di marmo di cm 3.
4. Le lapidi dovranno essere costantemente tenute dalle famiglie in solido ed in decoroso stato di conservazione.
5. In nessun caso le lapidi potranno eccedere i limiti delle fosse, e la parte superiore della costruzione non potrà sorpassare i limiti sopra indicati.
6. I permessi contemplati nel presente articolo cessano improrogabilmente con la scadenza del decennio di seppellimento.
7. Compiuto il decennio le lapidi che non venissero ritirate restano di proprietà del Comune.
8. Sarà facoltà del Comune rimuovere elementi dell'arredo o della sistemazione a verde che contravvengano a quanto qui enunciato, addebitando i costi ai familiari dei defunti.



CAPO III

SEPOLTURE PRIVATE SEPOLTURE IN LOCULI COMUNALI

Articolo 28 CONCESSIONI AREE CIMITERIALI – CORRISPETTIVO

1. Il Comune può concedere spazi a pagamento a chi ne faccia domanda per sepolture individuali, sepolture di famiglia e sepolture di collettività nelle aree destinate a tale scopo. Tale concessione va intesa come riconoscimento al concessionario del diritto di costruire opera sepolcrale e di seppellimento sul suolo concesso (diritto d'uso).
2. Di tale diritto il concessionario farà uso secondo l'atto di concessione e le norme di legge e di regolamento vigenti, con estensione, in quanto applicabili, di quelle che fossero in seguito adottate.
3. Delle opere eseguite sull'area data in concessione, il concessionario avrà la proprietà come definita dal vigente regolamento di polizia mortuaria nazionale.
4. Ogni concessione ai privati per costruzione di tombe di famiglia, tombini individuali od edicole funerarie sarà fatta dal Municipio su istanza degli interessati e sarà condizionata alla stipula di regolare convenzione.
5. Il Comune cede l'uso dell'area dietro pagamento della somma stabilita in tariffa ed i concessionari debbono costruirvi le sepolture secondo il disegno da essi presentato ed approvato dall'autorità comunale, previo parere della commissione edilizia.

Articolo 29 LIMITAZIONI

1. E' consentita la concessione di area per costruzione di tombe di famiglia fino ad un massimo di quattro nuclei familiari.
2. Nel caso di concessione a più di due nuclei, è dovuto un supplemento di tariffa del dieci per cento. Per le società di Assistenza-Beneficenza e Confraternite la concessione delle aree per costruzione di casellari, edicole funerarie verrà rilasciata ad unica Società o Confraternita, previa presentazione al Comune dell'elenco degli aventi diritto all'uso della sepoltura, dello statuto regolante tali diritti e dei responsabili della Società o Confraternita stessa.
3. Ogni successiva variazione dell'elenco, dello statuto e dei responsabili, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune, a scanso di eventuali dinieghi dell'uso di sepoltura.

Articolo 30 DIVIETI

1. I sepolcri privati, comunque siano costruiti non potranno mai avere comunicazioni dirette con l'esterno dei cimiteri.



Articolo 31

DURATA DELLE CONCESSIONI – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. Le sepolture private si distinguono in tre categorie:
 - a) tombe di famiglia o edicole funerarie costruite nelle aree all'uopo assegnate;
 - b) tombini individuali (semplici o doppi) siti nelle aree a ciò destinate;
 - c) loculi nei casellari comunali.
2. Quelle di cui ai punti a) e b) avranno la durata di anni 99 anni, salvo rinnovo.
3. Quelle di cui al punto c) avranno la durata fissata al successivo art. 51.
4. Resta ferma la durata delle concessioni per le sepolture di cui ai punti a), b) e c), comma 1 del presente articolo, rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del vigente regolamento.
5. I concessionari sono obbligati a fare le riparazioni necessarie affinché i monumenti sepolcrali, in ogni loro parte, non vadano in rovina.
6. Accadendo che un sepolcreto privato si trovi in stato di abbandono i concessionari o loro aventi causa dovranno provvedere al restauro entro dodici mesi dalla data della notificazione della diffida.
7. Nel caso di irreperibilità dei concessionari od aventi causa, la diffida stessa verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni.
8. Trascorso infruttuoso il termine concesso per il restauro, si applica l'art. 37.

Articolo 32

TERMINI DI COSTRUZIONE

1. La costruzione delle edicole e delle tombe di famiglia deve essere iniziata entro un anno, ed ultimata entro due anni, dalla concessione dell'area.
2. La costruzione di tombini individuali (semplici o doppi) dovrà essere iniziata entro sei mesi, ed ultimata entro un anno, dalla data di concessione dell'area.
3. Qualora i concessionari non provvedano entro questo termine, il Comune revocherà la concessione dell'area, salvo giustificati motivi di forza maggiore da riconoscersi caso per caso dalla Giunta comunale..
4. In caso di accoglimento di tali motivi la Giunta prorogherà il termine di cui sopra per un periodo ritenuto congruo sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori.
5. In caso di mancato accoglimento della proroga, la Giunta disporrà la revoca della concessione retrocedendola al Comune e fissando a carico del concessionario, a titolo di penale, una somma pari a un quinto di quella versata per la concessione dell'area stessa, oltre le spese contrattuali inerenti all'atto di retrocessione, da prelevarsi ugualmente dal detto importo.

Articolo 33

PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le occupazioni del suolo con strutture o recinzioni di cantiere attinenti alla costruzione delle tombe di famiglia o edicole funerarie o tombini individuali dovranno essere assoggettate al diritto di permanenza calcolato dagli uffici competenti.



2. Il consumo di acqua necessaria alla costruzione verrà di volta in volta calcolato dall'ufficio competente, tenuto conto della dimensione della medesima e della durata effettiva dei lavori inerenti.
3. Per le costruzioni di tombe di famiglia, o edicole funerarie, o tombini individuali la natura dei materiali ed il modo di esecuzione debbono essere tali da escludere qualsiasi precarietà di durata e ciò a giudizio della Commissione edilizia.
4. Nei monumenti funerari le figure in alto o in basso rilievo saranno ammesse solo le modellate in bronzo, in marmo o in pietra naturale.

Articolo 34

LAPIDI, MANUFATTI ED ARREDI FUNERARI

1. I Concessionari di sepolture private devono ornarle con monumenti, o almeno con lapidi e dovranno ottenere dall'ufficio tecnico comunale l'approvazione delle relative costruzioni. A tale scopo presenteranno, nel primo caso, il disegno in triplice copia, di cui una in bollo; nel secondo caso l'iscrizione che vogliono incidere che potrà essere fatta anche con caratteri metallici purché risulti decorosa rispetto al luogo cui è destinata.
2. I monumenti situati lungo il muro periferico dei Cimitero potranno essere cinti, previa presentazione ed approvazione del relativo disegno al locale ufficio tecnico, con balaustre e cancelli in metallo.
3. Coloro che abbiano ottenuto la concessione di area nel campo riservato alle sepolture private, potranno apporvi lapidi ed innalzarvi cippi o monumenti, purché con queste non si oltrepassi la superficie concessa e sempre con la condizione della approvazione preventiva degli uffici competenti.
4. E' data facoltà di cingere cippi o monumenti con cancelli e balaustre in metallo.
5. Le edicole fuori terra saranno costruite in modo da presentare tra l'una e l'altra uno spazio libero della larghezza di almeno cm. 0,60 per lo sviluppo delle cornici di coronamento e la formazione della cunetta di scolo.

Articolo 35

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

1. Nel mese di settembre di ogni anno i proprietari dovranno far ripulire i monumenti e rinnovare i caratteri delle iscrizioni e degli ornati che ne avessero bisogno a giudizio dei competenti uffici cimiteriali.
2. Non si potrà togliere o modificare un monumento senza avere ottenuto regolare autorizzazione da parte della Giunta Municipale, presentando dettagliato progetto delle modificazioni da eseguirsi.

Articolo 36

DIRITTO D'USO DI SEPOLTURE NELLE TOMBE PRIVATE

1. Il Comune garantisce l'uso delle sepolture finché il cimitero non sia trasferito in altra località.



Articolo 37

DIVIETI DI CESSIONE DELLE TOMBE PRIVATE RETROCESSIONE

1. Le tombe private non possono essere cedute dal concessionario in forza della posizione del Comune, quale proprietario del suolo, e del concessionario quale titolare dell'uso del medesimo e, solo per le opere sopra esistenti, di diritto di proprietà.
2. Tale divieto della cessione delle tombe private è imposto a tutela della volontà dell'originario concessionario, della dignità del defunto e, soprattutto, a tutela di ogni e qualsiasi fine speculativo.
3. Il concessionario o i suoi aventi causa che non abbiano più interesse a tomba di famiglia, dovranno notificare tale volontà al Comune, il quale acquisterà di diritto il manufatto previo rimborso del valore dello stesso determinato forfetariamente in misura pari al 20% del costo della concessione di area cimiteriale calcolato applicando le tariffe vigenti al momento della rinuncia, qualora l'edicola da retrocedersi origini da concessione rilasciata prima del 31.12.1960.
4. Il rimborso forfetario sarà invece pari al 25% del valore dell'area come danzi calcolato, qualora l'edicola origini da concessione rilasciata dopo il 31.12.1960.
5. I commi 3 e 4 non trovano applicazione in presenza di una pluralità di concessionari qualora la rinuncia avvenga nell'ambito del gruppo dei concessionari.
6. Nella suddetta rinuncia il concessionario o suoi aventi causa potranno richiedere la conservazione delle salme in essa tumulate ed il Comune, nel caso di successiva concessione ad altro richiedente, si renderà garante dell'esatta osservanza di tale volontà.
7. In mancanza di tale richiesta il Comune potrà provvedere alla estumulazione delle salme che hanno raggiunto i termini di mineralizzazione fissati dal regolamento, rinviando per le altre il raggiungimento di tale termine.
8. In ogni caso il Comune prescriverà al futuro concessionario l'obbligo di conservazione dei resti delle salme, da collocarsi in perpetuo in un ossario interno alla tomba stessa.
9. Acquisito il manufatto si procederà, tramite asta pubblica, ad effettuare nuova concessione dell'area cimiteriale di che trattasi alle tariffe vigenti al momento della concessione, con rimborso del valore del manufatto stesso come determinato da perizia di stima approvata dalla Giunta comunale.
10. In caso di esperimento infruttuoso dell'asta si procederà a trattativa privata tra coloro che hanno presentato domanda di concessione di area cimiteriale, nei limiti previsti dal vigente Regolamento dei Contratti.

Articolo 38

RETROCESSIONE TOMBINI INDIVIDUALI

1. Se la salma viene tolta dai tombini individuali prima della scadenza del termine fissato per la concessione, l'area od il sito retrocederà immediatamente e gratuitamente in disponibilità del Comune.



Articolo 39

SEPOLTURE IN USO A SOCIETA' E CONFRATERNITE

1. Nella sepolture in uso a società, compagnie, confraternite o convivenze religiose, non possono essere tumulate che le salme dei confratelli o soci delle medesime.
2. Dopo 50 anni dalla tumulazione, o comunque trascorso tale periodo il raggiungimento del termine di mineralizzazione fissato dal Regolamento, può essere concesso il permesso di estumulazione e successiva riutilizzazione dei loculi.
3. Ai fini degli aventi diritto alla sepoltura, varranno le norme di regolamento o statutarie dei suddetti consessi, norme che dovranno essere depositate nel Comune.
4. Ogni successiva modifica o variazioni ai suddetti regolamenti e statuti dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune.

Articolo 40

DEPOSIZIONE FERETRO IN TOMBA PRIVATA

1. L'apertura delle tombe di famiglia (edicole funerarie o tombini individuali) e la disposizione dei feretri nelle stesse, vengono fatte eseguire in via ordinaria dal Comune.
2. Per deporre una salma in una tomba di famiglia o edicola funeraria, occorre l'autorizzazione del Sindaco, dopo l'accertamento del diritto d'uso della sepoltura il concessionario, od avente causa, presenterà domanda scritta, firmata dallo stesso o dagli aventi causa.
3. Potrà, tuttavia, ammettersi la domanda firmata anche da uno solo degli aventi causa che diventa responsabile anche nei confronti degli altri concessionari.

Articolo 41

DIRITTO D'USO E SEPPELLIMENTO IN TOMBA PRIVATA

1. Il diritto di tumulazione nelle tombe di famiglia viene riconosciuto ai membri della famiglia del concessionario e più precisamente ai seguenti componenti:
 - il coniuge;
 - gli ascendenti e i discendenti in linea retta, qualunque sia il grado di parentela, e i rispettivi coniugi;
 - gli affini ed i collaterali fino al terzo grado.
2. Varranno comunque le norme vigenti previste dal "libro primo delle persone e della famiglia" all'atto dell'esercizio d'uso.
3. Il fondatore della tomba, cioè il primo concessionario, e non anche i successori, può tuttavia, all'atto di concessione, stabilire limitazioni, come l'esclusione delle figlie coniugate o del proprio coniuge separato, ed anche estensioni, ad includere soggetti con un grado di parentela o affinità superiore a quelli riportati al primo capoverso, fino all'inclusione di determinate persone estranee alle quali sia legato da particolare vincolo.
4. Inoltre lo stesso fondatore della tomba, cioè il primo concessionario, può inoltre consentire la tumulazione nella propria tomba di qualsiasi persona da lui designata all'atto del consenso richiesto dal Comune in occasione della sepoltura della



persona indicata, indipendentemente che detta risultanza emerga dall'atto di concessione.

5. Quando, in conseguenza a quanto sopra, le tumulazioni investono persone non comprese tra quelle indicate al primo capoverso, dovrà essere corrisposta al Comune una indennità, una volta tanto, nella misura indicata dal Comune.

6. Le autorizzazioni potranno essere di carattere perpetuo o provvisorio, a seconda delle disposizioni impartite dal concessionario o dai suoi eredi testamentari o legittimi all'atto del consenso.

7. Quelle provvisorie potranno essere della durata di anni due.

Articolo 42

TRASMISSIBILITA' DEL DIRITTO – LIMITI

1. Il diritto concesso passerà alla morte del concessionario per successione legittima o testamentaria.

2. Il fondatore della tomba, cioè il primo concessionario, e non anche i successori, può tuttavia con proprio testamento stabilire limitazioni all'interno del gruppo familiare "*Jure sanguinis*" ovvero estensioni, con l'ammissione di affini o parenti non in linea netta o anche determinate persone estranee alle quali sia legato da particolari, vincoli.

3. Resta comunque inalterata ed immodificabile la volontà del fondatore della tomba, non riconoscendo alcuna difficoltà di modifica da parte dei successori legittimi o testamentari.

4. Qualora il fondatore della tomba, (primo concessionario) o sull'atto di concessione o successivamente, nel proprio testamento, ammetta il diritto d'uso a persone non comprese nel gruppo "*Jure sanguinis*" o "*Jure hereditatis*", cioè a persone estranee al nucleo familiare inteso nel senso del precedente art. 41, o legate da rapporti di amicizia o di obbligazione, l'ammissione stessa deve considerarsi effettuata a titolo strettamente personale senza possibilità di trasferimento successivo di diritto sulla tomba e della facoltà di disporre del loculo da parte della famiglia cui appartiene la salma ammessa.

5. Essa non può, tuttavia, essere revocata per anticipare la disponibilità del posto ad eventuali aventi diritto.

6. In assenza di particolari disposizioni del fondatore della tomba, i legittimi successori o testamentari, potranno, a loro volta, ammettere l'uso di sepolture nella tomba a loro pervenuta, con le modalità ed i vincoli dianzi indicati.

Articolo 43

OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

1. Il fondatore della tomba (primo concessionario) o i suoi eredi testamentari o legittimi, si assumeranno l'obbligo della manutenzione delle stessa.

2. In caso di inadempimento il Comune provvederà, a termini del precedente art. 31, ad avviare il procedimento di decadenza e retrocessione al patrimonio del comune.



Articolo 44 PLANIMETRIE E FASCICOLI

1. I competenti uffici preposti al servizio tecnico dei cimiteri, dovranno tenere costantemente aggiornata la piantina delle concessioni di sepolture private (tombe di famiglia, edicole funerarie, tombini individuali) dei diversi cimiteri, unitamente all'elenco delle concessioni effettuate, con le successive variazioni inerenti agli eredi testamentari o legittimi od aventi causa.
2. Gli uffici cimiteriali preposti al servizio amministrativo delle concessioni, dovranno custodire tutti gli atti relativi alle singole concessioni e costituiti in fascicoli intestati ai concessionari, siano essi persone fisiche che enti o collettività.
3. I detti fascicoli dovranno pure contenere tutti gli atti inerenti alle successive variazioni degli aventi diritto alla concessione e all'uso delle medesime.
4. Per i tombini individuali dovranno contenere solo l'intestazione del concessionario e delle salme ivi tumulate.

Articolo 45 CONCESSIONI LOCULI E CELLETTE OSSARIO DEI CASELLARI COMUNALI

1. Le concessioni di loculi e cellette ossario nei casellari dei cimiteri del Comune possono essere rilasciate per la tumulazione di salme e resti mortali, ivi comprese le ceneri derivanti dalla cremazione di salme. Le concessioni vengono rilasciate nei seguenti casi:
 - 1) per salme, resti mortali o ceneri di defunti residenti nel Comune, all'atto del decesso o nati nel Comune da genitori di cui almeno uno residente nel Comune di Casale Monferrato ;
 - 2) la concessione di cui al punto precedente è estensibile al coniuge, ai discendenti ed ascendenti in linea retta, entro il primo grado anche se non residenti e non nati nel comune;
 - 3) per salme, resti mortali o ceneri di defunti non più residenti ma emigrati in altro Comune per ricovero presso pensionati, ospizi, case di cura o comunità, con accertamento di tale condizione a mezzo di dichiarazione rilasciata dal responsabile della comunità ospitante;
 - 4) per salme resti mortali o ceneri di defunti non più residenti ma emigrati in altro Comune presso un figlio o una figlia o parente entro il secondo grado linea retta, per motivi di assistenza. Il defunto deve aver convissuto permanentemente con il figlio o la figlia dal momento dell'emigrazione. Tale condizione deve essere documentata a mezzo di certificazione del Comune di residenza e da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, circa il requisito dell'assistenza, rilasciata da un familiare a norma di legge;
 - 5) per salme, resti mortali o cenerei di defunti residenti nei comuni vicini ma appartenenti alle circoscrizioni parrocchiali della città di Casale Monferrato, rilevando tale condizione da dichiarazione rilasciata dal Parroco territorialmente competente;
 - 6) per salme, resti mortali o ceneri di defunti nati e deceduti al di fuori di Casale Monferrato, con parenti o affini (figli, genitori, nipoti, suoceri) residenti da più di 20 anni a Casale .
2. Per i loculi e le cellette ossario occupati anteriormente alla data di esecutività del presente provvedimento restano salve tutte le disposizioni regolamentari precedenti.



3. Alle cellette ossario destinate a contenere le urne cinerarie verranno applicata le stesse tariffe in vigore per le cellette destinate ai resti di salme.

Articolo 46

CARATTERISTICHE TECNICHE ARREDI FUNERARI E LAMPADE VOTIVE

1. Per i loculi e le cellette ossario dovranno essere installati portafiori, lampade votive e cornici porta fotografia del tipo che segue in numero non superiore all'unità per ogni tipo, a una distanza dai fianchi della lastra di marmo secondo gli schemi depositati presso l'ufficio del capo custode del cimitero, dislocando in basso a sinistra il portafiori ed in basso a destra la lampada ed in centro in alto la cornice con relativa fotografia.
2. Le scritte votive dovranno essere disposte su un massimo di n. 3 linee, a caratteri uniformi, sulla base anch'esse degli schemi depositati presso l'ufficio del capo custode.
3. E' consentito, previa richiesta al Sindaco, e conseguente parere favorevole dell'Ufficio preposto, secondo quanto stabilito dall'art. 22, apporre oggettistica votiva personalizzata nei limiti dimensionali massimi di cm. 20 x 15 e nel rispetto dei limiti di sporgenza contenuti negli schemi depositati presso l'ufficio del capo custode.
4. Per le cellette ossario dovranno essere osservate le prescrizioni per gli accessori stabilite per i loculi, fatta eccezione per la cornice porta fotografie la cui installazione è lasciata alla libera iniziativa del concessionario.

Loculi di punta (testata)

- Portafiori in bronzo, a sezione circolare con le seguenti caratteristiche:
 - h. cm. 19 - base diametro cm. 6 - sommità diametro cm. 10, leggermente bombato.
- Lampada: h. cm. 18 - supporto in bronzo a sezione circolare h cm. 9;
 - base diametro cm. 6 - sommità diametro cm. 9, leggermente bombata;
 - fiammavetro - sommità a punta h. cm. 9.
- Cornice per foto in bronzo, di forma ovale, dimensioni 11x15 o 13x18.
- Lettere in bronzo, carattere romano: nomi h. cm. 4 - date e scritta h. cm 2,5.

Loculi di prospetto

- Portafiori in bronzo, idem come i loculi di punta.
- Lampada in bronzo e vetro, idem come i loculi di punta.
- Cornice per foto in bronzo, ovale idem come i loculi di punta;
- Lettere in bronzo, carattere romano: nomi h. cm. 6 - date e scritta h. cm. 4.

Cellette ossario

- Portafiori in bronzo, a sezione circolare, con le seguenti caratteristiche:
 - h. cm. 13 - base diametro cm. 4 - sommità diametro cm. 7;
 - leggermente bombato (facoltativo).
- Lampada: h. cm. 13 - supporto in bronzo a sezione circolare h. cm 6,5;
 - base diametro cm.4 - sommità diametro cm. 6,5, leggermente bombata;
 - fiamma vetro con sommità a punta h. cm.6,5 (facoltativa).
- Cornice per foto in bronzo, di forma ovale, dimensioni 9 x 12 (facoltativa).
- Lettere in bronzo, carattere romano: nome h. cm. 3 - h. cm. 2,5 date.



5. E' consentita inoltre l'apposizione di un motivo floreale di bronzo (di h. non superiore a cm. 31 per i loculi e di h. cm. 21 per le cellette ossario), al di sopra del vaso portafiori, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 22.
6. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, su proposta degli uffici competenti, potrà apportare aggiunte o variazioni ai parametri e ai valori determinati nel presente articolo.

Articolo 47 **DEPOSITO RESTI IN CELLETTA OSSARIO**

1. I resti delle salme prima di essere collocati nelle cellette ossario verranno racchiusi in una cassetta metallica di zinco, che potrà anche essere fornita dal Comune, imbullonata o saldata a fuoco, munita all'esterno di piastra di riconoscimento portante il cognome, nome e l'indicazione dell'anno di morte.
2. In ogni cassetta non potranno essere raccolti che i resti di una sola salma.

Articolo 48 **PLANIMETRIE**

1. Le concessioni dei loculi e cellette ossario dovranno essere accuratamente annotate su apposite planimetrie di ogni Casellario e su apposito schedario generale, da tenersi a cura dell'Ufficio Amministrativo addetto al servizio Cimiteriale

Articolo 49 **RETROCESSIONI LOCULI E CELLETTE OSSARIO**

1. I loculi e le cellette ossario comunali già usati per tumulazione e non occupati, che, per i motivi previsti nei commi successivi, ritornassero in proprietà del Comune, verranno ulteriormente dati in concessione al prezzo vigente per le nuove concessioni analoghe, così come previsto dalla tariffa di cui al successivo art. 51
2. I loculi e le cellette ossario che per rinuncia dei concessionari o degli aventi causa non continuassero la loro originaria occupazione, retrocederanno al Comune per essere rimessi nuovamente a disposizione dei richiedenti, senza titolo a nessun rimborso.
3. Per i loculi e le cellette ossario non ancora occupati potrà farsi luogo alla restituzione dei 4/5 della somma versata per la concessione.
4. Qualora invece il concessionario o il beneficiario fossero deceduti e sepolti in altro luogo, gli aventi causa potranno richiedere, in presenza di salme, benestare al Comune per la destinazione del loculo di cui trattasi a favore di parente entro il quarto grado e di affine entro il secondo grado, rinunciando alla restituzione dei 4/5 della somma versata per la concessione e con stipula di nuovo contratto alle condizioni vigenti al momento della rinuncia.



Articolo 50

CONCESSIONI LOCULI E CELLETTE OSSARIO – PROCEDURA

1. La concessione dei loculi nei casellari comunali è accordata dal Sindaco in seguito ad istanza allo stesso diretta, e la procedura è regolata come segue:
 - nel caso di prenotazione: istanza dell'interessato o del coniuge o di persona delegata dal richiedente;
 - nel caso di uso immediato: istanza di uno dei parenti, o persone interessate, con esclusione delle imprese di pompe funebri, ovvero dall'Ente o Collettività presso cui era ricoverato od ospitato il defunto.
2. L'istruttoria delle istanze è demandata al Servizio Cimiteri.
3. Per ogni singola concessione dovrà essere stipulato atto di concessione per scrittura privata le cui spese inerenti e conseguenti saranno a carico del concessionario o chi per esso.
4. Le concessioni delle cellette ossario vengono accordate con la procedura e le modalità di cui ai precedenti commi .
5. Tali concessioni, tuttavia, non saranno accordate se non saranno trascorsi rispettivamente dieci anni per le salme provenienti da sepolture nel campo comune e quarant'anni per quelle provenienti da casellari o tombe private.

Articolo 51

DURATA CONCESSIONI

1. La concessione di loculi, cellette ossario e per cremati nei casellari dei cimiteri del Comune viene accordata per quarant'anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori vent'anni senza possibilità di disdetta alcuna da parte del Comune.
2. Nel caso di scadenza della concessione di loculi con sepoltura di salme avvenute da meno di vent'anni, si concede un unico rinnovo per ulteriori 20 anni
3. Alla scadenza della concessione del loculo, ovvero dell'eventuale rinnovo, i resti delle salme ivi tumulate potranno essere collocate nelle cellette ossario preventivamente concesse, ovvero nell'ossario comune.
4. Tuttavia è consentita la concessione di loculi in via provvisoria per la durata di anni due, qualora la salma debba essere successivamente traslata in via definitiva in tomba in costruzione o altro casellario.
5. La concessione provvisoria non è rinnovabile e può cessare anche prima della naturale scadenza, senza che il concessionario abbia diritto a rimborsi parziali della quota pagata.
6. Sono escluse dalla concessione le 24 nicchie del famedio, comprese nel Casellario comunale, riservate al Comune per la destinazione di personaggi Illustri e benemeriti.

Articolo 52

PRENOTAZIONE

1. Le concessioni di loculi e cellette ossario e cellette per cremati nei cimiteri del Comune di Casale Monferrato possono avvenire per i seguenti motivi:
 - 1) per decesso di persona residente nel Comune di Casale Monferrato,



- 2) per prenotazione di un massimo di due loculi o cellette. La prenotazione può avvenire anche per loculi o cellette siti in casellari in fase di costruzione e non ultimati e può riguardare sia due viventi che un vivente ed un defunto;
 - 3) per prenotazione a favore di un familiare superstite, contemporaneamente all'acquisto di un loculo o di una celletta per persona appena deceduta e da tumulare.
 - 4) per traslare la salma di un defunto già tumulato di un altro loculo o celletta, qualora sia libero il loculo o la celletta a lato di quello dato in concessione a persona appena deceduta e da tumulare e tra i due defunti esista vincolo di parentela entro il secondo grado.
2. Per il coniuge e i parenti entro il primo grado in linea retta, la concessione per traslare un defunto già tumulato può essere accordata anche successivamente al decesso, purché il loculo a lato ad uno dei due defunti risulti libero.
 3. E' anche consentita la traslazione per l'avvicinamento di resti mortali a/e ceneri e viceversa, purché sussistano le condizioni di cui sopra
 4. In questi casi il loculo e la celletta già occupato dovrà essere liberato entro un anno dalla firma del contratto pena la revoca della concessione del nuovo loculo o celletta, senza diritto al rimborso di alcuna somma da parte del Comune.
 5. All'atto della prenotazione di un loculo o di una celletta per persona vivente, oltre alla normale tariffa di concessione, dovrà essere versata, a fondo perduto, un'indennità di prenotazione. Tale indennità non verrà rimborsata neanche nel caso in cui il prenotante in fase successiva rinunci alla concessione del loculo o della celletta e non giunga alla stipulazione del relativo contratto.
 6. In caso di prenotazione d'obbligo indicare sull'atto di concessione le generalità del beneficiario che non potrà essere di età inferiore ad anni sessanta, non potrà essere beneficiario di altro loculo o celletta (ossario o per cremati) nel Cimitero del Comune di Casale Monferrato.
 7. Nessun limite di età è peraltro applicabile alla prenotazione effettuata dal coniuge superstite ovvero da parente entro il primo grado in linea retta in occasione dell'acquisto di loculo o celletta per persona appena deceduta da tumulare. La prenotazione di cui sopra potrà essere effettuata anche in fase successiva dai soggetti anzidetti purché il loculo o la celletta a lato risulti libero.
 8. Il concessionario ed il beneficiario congiuntamente e in tempi successivi, qualora ricorrano particolari esigenze familiari non aventi fine speculativo, potranno richiedere la variazione di intestazione del loculo e della celletta.



CAPO IV

CREMAZIONE

Articolo 53

CREMAZIONE - AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
2. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'Articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179).

Articolo 54

AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO ED ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130, (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione al Sindaco di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.



4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi precedenti.
6. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Articolo 55 **AFFIDAMENTO DELL'URNA - VIGILANZA**

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione; ciascuna urna cineraria o cassettona deve contenere le ceneri di una sola salma e deve portare, all'esterno i dati identificativi del defunto;
2. L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
3. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un'urna sigillata, di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto
4. All'atto dell'affidamento dell'urna a persona residente a Casale Monferrato, gli uffici comunali di Stato Civile provvedono a tenere traccia dell'evenienza presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio previsti dal successivo Articolo 56.
5. L'accertamento delle violazioni delle condizioni di affidamento dell'urna, è affidato, agli organi di polizia municipale, a seguito di segnalazione in merito pervenuta agli uffici competenti;
6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto

Articolo 56 **AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

1. L'affidatario delle ceneri, ha l'obbligo di dichiarare:
 - a) l'impegno a custodire l'urna presso il proprio domicilio con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
 - b) l'impegno a comunicare preventivamente agli uffici comunali l'intenzione di mutare il proprio domicilio, ai fini del rilascio all'autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;
 - c) di aver adempiuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;



- d) l'impegno a comunicare preventivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione;
 - e) la piena disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali ove è custodita l'urna al personale comunale per le funzioni di vigilanza di cui all'art. 56 comma 5;
 - f) l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora intenda rinunciare all'affidamento.
2. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'Articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 57 DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'esecutore della dispersione delle ceneri, ha l'obbligo di dichiarare:
 - a) l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
 - b) di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
 - c) di aver preventivamente comunicato al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
 - d) di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati
2. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'Articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 58 DESTINAZIONE DELLE CENERI - CINERARIO COMUNE

1. Le urne possono essere collocate singolarmente in celletta comunale a pagamento o in cellette multiple anche già occupate da altre urne cinerarie o resti. Dette operazioni sono soggette a tariffa comunale.
2. Nelle sepolture private a sterro, l'urna - realizzata in tal caso con materiale non deperibile - potrà essere inumata a condizione che siano assicurate nel tempo le condizioni di identificazione della sepoltura.
3. Presso i cimiteri di Casale Monferrato sono istituiti cinerari comuni individuati in apposite aree a ciò predisposte nell'apposita area nei quali vengono accolte o disperse le ceneri delle persone cremate e ammesse ai cimiteri secondo quanto previsto dalle vigenti norme del presente regolamento di Polizia Mortuaria.
4. Presso i cimiteri sono altresì istituite apposite aree per la dispersione delle ceneri ai sensi della vigente normativa regionale.
5. Nei Cinerari Comuni e nelle apposite aree cimiteriali per la dispersione come dianzi individuato sono disperse, alla presenza di personale incaricato dal Comune



e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione, le ceneri di defunti indipendentemente dal luogo di cremazione.

6. La dispersione delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale e l'altro deve essere trasmesso a all'ufficio comunale che ha autorizzato l'operazione.

7. Le operazioni di dispersione delle ceneri sono soggette alla tariffa determinata dalla Autorità Governativa di cui al decreto del Ministero dell'interno del 16/05/2006

8. La dispersione delle ceneri in natura non è consentita in aree private all'aperto ed in edifici privati al chiuso; sono altresì vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.

Articolo 59 REGISTRI

1. Presso i locali cimiteriali deve essere tenuto un registro contenente le generalità delle salme e dei resti cremati conferiti nel cimitero, con esclusione di quelle tumulate o inumate, la data di morte e cremazione, la destinazione dell'urna, nonché gli estremi della autorizzazione.

Articolo 60 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento ovvero di dispersione delle ceneri è prevista la realizzazione di targa lapidea all'interno dei cimiteri comunali che possa riportare i dati anagrafici del defunto, qualora vi sia stata volontà del defunto espressa ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. R. Piemonte n. 20/2007.

Articolo 61 TARIFFE

1. Con provvedimento della Giunta comunale si provvederà ad approvazione della procedura per la concessione della autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri nonché per l'autorizzazione alla dispersione all'interno del cimitero.

2. Con lo stesso provvedimento si provvederà all'approvazione del tariffario per le operazioni cimiteriali conseguenti.

Art. 62 NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

2. Sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.